



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-csat: csat.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 54/CSAT del 1° giugno 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 54/CSAT (2021/2022)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 30 maggio 2022,

ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pannone; Dott. G. De Vincentiis; Avv. P.A. Amodio.

Ricorso della società ISOLA DI PROCIDA in riferimento al C.U. n. 161 del 16.05.2022.

Gara – Puteolana 1909 / Isola di Procida del 15.05.2022 – Campionato Promozione, Girone “C”.

La società Asd Isola di Procida proponeva reclamo avverso la delibera adottata dal Gst, con la quale veniva inflitta alla suddetta società l'ammenda di euro 600,00 perché, come si evince dal comunicato n.161 del 16/5/2022, i propri sostenitori a fine gara, urlavano frasi ingiuriose nei confronti della terna arbitrale, nonché parole offensive, anche a sfondo razziale, nei confronti del DDG. La società reclamante deduceva che la gara in oggetto doveva disputarsi a porte chiuse e con ogni probabilità, il DDG non era stato in grado di individuare come tifosi della società reclamante, coloro i quali si erano resi responsabili delle ingiuri e delle offese a sfondo razziale. Inoltre, per come è costruito lo stadio dove si è tenuta la gara, chiuso per tre parti, mentre l'altra confinante con strada pubblica, gli epiteti offensivi potevano certamente essere stati pronunciati da persone che sostavano all'esterno. La società reclamante, pertanto, chiede di revocare l'ammenda così come comminata dal GST. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letto il reclamo, disponeva l'audizione del DDG, il quale confermando quanto dedotto nel referto di gara, precisando che non aveva cognizione che la gara si doveva disputare a porte chiuse, precisava altresì che le offese, anche quelle di tipo razziale, provenivano da coloro che erano presenti sulla Tribuna (circa 100) e che gli stessi erano riconducibili ai tifosi della società Asd Isola di Procida. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di rigettare il reclamo, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 30.05.2022

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pannone; Dott. G. De Vincentiis; Avv. P.A. Amodio.

Ricorso della società VIRTUS LIBERA FORIO in riferimento al C.U. n. 90/C5 del 12.05.2022.

Gara – Casagiove Futsal Club / Virtus Libera Forio del 7.05.2022 – Play off Calcio a 5 C1.

La società Asd Virtus Libera Forio proponeva preannuncio di reclamo in data 13/5/2022 avverso la squalifica per 6 giornate di gara inflitta dal Gst al calciatore sig. Coppa Vincenzo pubblicata sul C.U. n.90/C5 del 12/5/2022. La società reclamante, poi, faceva pervenire il reclamo contenente i motivi in data 19/5/2022. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente, rileva come il reclamo contenente i motivi della impugnazione sia stato depositato fuori termine rendendo così inammissibile lo stesso. Il comunicato Ufficiale n.161/A, emesso dalla F.I.G.C. in data 4 Febbraio 2022, dispone infatti per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello Territoriale di Play off e Play Out l'abbreviazione dei termini per cui il preannuncio di reclamo doveva essere presentato entro le ore 24,00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Gst mentre il reclamo entro le ore 11,00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Nel caso di specie sebbene il preannuncio della decisione. Nel caso di specie sia il preannuncio che doveva essere, depositato entro le ore 24 del giorno della pubblicazione, sia il reclamo che risulta depositato in data 19/5/2022, pertanto, ben oltre il termine previsto dal predetto C.U. n.161/A.

P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

dichiara inammissibile il reclamo, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 30.05.2022

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pannone; Dott. G. De Vincentiis; Avv. P.A. Amodio.

Ricorso della società SAN PAOLO 1970 in riferimento al C.U. n. 130 D.P. Napoli del 13.05.2022.

Gara – San Paolo 1970 / Football Club S. Agnello del 9.05.2022 – Campionato Under 16 Provinciale.

La società San Paolo 1970 proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica fino al 13/5/2024 del sig. Romano Orsino, allenatore della società reclamante, inflitta dal Gst e pubblicata sul C.U. n.110 del 13/5/2022. La F.I.G.C. sul C.U. n. 160/A disponeva l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le ultime 4 giornate per cui il preannuncio di reclamo doveva essere depositato entro le ore 24 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del GST mentre il reclamo doveva essere depositato entro le ore 11.00 del giorno successivo alla pubblicazione. Nel caso di specie, si rileva preliminarmente che la società reclamante non ha provveduto al deposito nei termini innanzi indicati del preannuncio di reclamo, indipendentemente dal deposito del ricorso contenente i motivi del reclamo, quest'ultimo deve ritenersi inammissibile. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

dichiara inammissibile il reclamo, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 30.05.2022

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pannone; Dott. G. DeVincentiis; Avv. P.A. Amodio.

Ricorso della società ACADEMY DREAM TEAM C.F. in riferimento al C.U. n. 74/CF del 19.05.2022.

Gara – Academy Dream Team C.F. / Villaricca Calcio del 15.05.2022 – Finale Coppa Ecc. Femminile.

La società Academy Dream Team C.F. proponeva reclamo avverso la delibera del GST C.U. 74/Cf del 19/5/2022 il quale comminava l'ammenda di euro 300,00 alla società reclamante per i fatti relativi alla gara contro il Villaricca Calcio del 15/5/2022 valevole per la finale di Coppa Italia Femminile. A fondamento del reclamo la società Academy Dream Team C.F. adduceva l'eccessiva gravosità e severità della sanzione stabilita dal GST in quanto le intimidazioni e le ingiurie rivolte al DDG e agli Organi Federali presenti sono state profferite da soggetti in alcun modo riconducibili alla società reclamante seppur gli stessi identificati successivamente dai Commissari di Campo, si sono immediatamente introdotti nello spazio antistante gli spogliatoi. Inoltre, come si evince dalla decisione del GST una calciatrice della società Academy Dream Team C.F. mentre lasciava lo spogliatoio per uscire dall'impianto lanciava acqua contenuta in una bottiglia di plastica, verso delle persone ivi presenti, colpendo con schizzi d'acqua anche un Commissario di Campo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene la sanzione comminata dal Gst, congrua in riferimento ai fatti sanzionati, respingendo pertanto il reclamo. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di rigettare il reclamo, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 30.05.2022

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Pubblicato in NAPOLI il 1° giugno 2022.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**